



CONSIGLIO REGIONALE
DIFENSORE CIVICO

Decisione n. 5 del 28 marzo 2024

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202416192).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.ii.mm. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota prot. n.7747 del 14/03/2024 (acquisita da questo Ufficio al protocollo n.161 del 15/03/2024) trasmessa per competenza dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con la quale la Sig.ra (**OMISSIS**), per il tramite dell'Avvocato (**OMISSIS**), chiede il riesame -ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90- del rifiuto tacito formatosi sulla propria istanza del 19/01/2024 volta ad ottenere l'accesso alla documentazione relativa alla modalità di ritiro dei rifiuti e spostamento della raccolta porta a porta nel Comune di (**OMISSIS**);

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica dell'ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n.189 del 22/03/2024 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta nel termine di 20 giorni;

VISTA la nota prot. n.3365 del 26/03/2024 (acquisita al prot. n.199 del 26/03/2024) con cui il Comune di (**OMISSIS**) ha rappresentato che *“si è formato silenzio diniego in relazione alla richiesta di accesso agli atti in quanto la richiesta ostensione di un reclamo non è materialmente possibile in quanto quest'ultimo non è stato comunicato per iscritto a questo Comune”*;

PRESO ATTO che nella suddetta nota si legge altresì che *“non esiste agli atti di questo Comune alcun provvedimento di modifica del calendario di raccolta riferito alla specifica situazione oggetto di richiesta di accesso”*;

RILEVATO che la richiesta dall'istante attiene ad una documentazione inesistente ovvero mai formata presso il Comune di (**OMISSIS**);



CONSIGLIO REGIONALE
DIFENSORE CIVICO

ATTESO che, alla stregua del principio “*ad impossibilia nemo tenetur*”, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi, l’esercizio del relativo diritto non può che riguardare -per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza- i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai formati (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 luglio 2018, n. 4411);

CONSIDERATO che la materiale inesistenza dei documenti richiesti rende inammissibile la relativa azione, poiché un’eventuale decisione di accoglimento non potrebbe che avere un valore meramente formale non potendo essere portata ad esecuzione;

CONSIDERATO inoltre che l’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 ottobre 2021, n. 6822);

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l’istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dalla Sig.ra **(OMISSIS)** per il tramite dell’Avv. **(OMISSIS)** con riferimento alla documentazione specificata in premessa, è **RIGETTATA** per la materiale inesistenza dei documenti richiesti presso il Comune di **(OMISSIS)**;
- la presente Decisione è comunicata all’Istante e al Comune di **(OMISSIS)**;
- ferma restando la competenza in capo al Comune in materia di gestione dei rifiuti (benché le specifiche attività siano affidate a società partecipate), si invita l’Amministrazione a voler monitorare le azioni poste in essere dalla **(OMISSIS)** SpA, in particolar modo ove le stesse vadano a modificare il servizio programmato ovvero arrechino un dichiarato disagio all’utenza.

Il Difensore Civico Regionale
-Avv. Umberto Di Primio-

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.